

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA n. 11 del 12-10-2015

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (EGAM)- PROVVEDIMENTI.

Nell'anno *duemilaquindici* mese di *Ottobre* il giorno *dodici* con inizio alle ore 20:50 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria di prima convocazione.**

Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO	SINDACO	Presente
2	ORSI MARINO	CONSIGLIERE	Presente
3	MARCELLO LIVIA	CONSIGLIERE	Presente
4	CARLUCCI FERNANDO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
5	ROMANO SEBASTIANO	CONSIGLIERE	Presente
6	DI LUCA ANTONIO DOMENICO	CONSIGLIERE	Assente
7	SUCCI ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA

- la delibera della Giunta Regionale del Molise n. 285 del 15.06.2015, successivamente pubblicata il 01.07.2015 sul Burm n. 21, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il servizio idrico integrato denominato EGAM; è stato approvato il relativo disciplinare; è stato fissato in giorni 60 dalla ricezione il termine entro il quale tutti i comuni molisani dovranno deliberare l'obbligatoria adesione all'EGAM; è stato previsto un potere sostitutivo in capo al Presidente della Regione per il caso di mancata adesione dei comuni nel termine previsto; è stato dato mandato al presidente di nominare con proprio decreto un commissario straordinario sino alla nomina del Direttore dell'EGAM; sono stati attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'EGAM; è stata disposta la costituzione di un ufficio speciale per lo svolgimento delle attività tecnico amministrative dell'EGAM con costi a carico della Regione da stanziarsi con successivo provvedimento.

LETTO

- il documento istruttorio parte integrante e sostanziale della delibera impugnata;
- il disciplinare per la organizzazione dell'EGAM anch'esso parte integrante e sostanziale della delibera impugnata;
- lo schema di deliberazione di adesione all'EGAM trasmesso ai comuni ed anch'esso considerato quale parte integrante e sostanziale della delibera impugnata;
- il decreto presidenziale n. 68 del 20 luglio 2015 di nomina del commissario straordinario dell'EGAM;
- la nota a firma del commissario straordinario dell'EGAM, inviata nel mese di agosto 2015, con la quale si sollecitano i comuni ricorrenti all'invio della delibera di adesione all'EGAM;
- la diffida ad adempiere a firma del presidente della Regione Molise inviata con nota del 18.09.2015;

LETTO IN PARTICOLARE

- l'art.3, comma 6, dell'Allegato "A" *Disciplinare di organizzazione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato (EGAM)* "6. Fino alla determinazione della tariffa d'ambito i costi per il personale e quelli di funzionamento degli organi e della struttura operativa dell'Ente di governo dell'ambito fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione, definite in termini di popolazione residente secondo l'annuale aggiornamento ISTAT.";

CONSIDERATO CHE

- tuttavia, di tali costi non vi è traccia neppure in via presuntiva nelle attività istruttorie e valutative contenute nella proposta;
- conseguentemente, non è dato conoscere quali e quanti costi l'amministrazione comunale dovrà sostenere per effetto della prospettata adesione;
- trattasi, dunque, di adesione "al buio", in assenza della pur minima previsione finanziaria che dovrà certamente e comunque essere assunta dall'ente locale, stante la prospettata certezza della spesa;
- pertanto, allo stato attuale, non è dato conoscere alcunché in merito alla fattibilità, congruità e sostenibilità del predetto costo da parte dell'amministrazione comunale deliberante con conseguente preclusione per l'ente procedente di effettuare qualsivoglia necessaria ed imprescindibile attività di valutazione, controllo e previsione di una spesa che dovrà certamente essere assunta in un prossimo futuro, con conseguente preclusione a qualsivoglia attività di valutazione pianificazione anche economica e finanziaria;

- tale incertezza ed assenza di parametri determina l'impossibilità di qualsivoglia valutazione, anche comparativa, circa la convenienza, anche e soprattutto economica, oltre che funzionale, della proposta regionale, rispetto all'attuale modalità di gestione del predetto servizio;
- in tal senso, risulta per l'effetto preclusa qualsivoglia possibilità di valutazione circa l'economicità della soluzione prospettata dalla regione, in ottemperanza ai criteri prioritari fissati dall'art.1 della l.n.241/90 ed ai principi di economicità dell'azione amministrativa ivi prioritariamente sanciti;

VISTO

- di contro, l'art.191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (cd. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O. nella parte in cui, fissando "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" ha ribadito, al primo comma, che "1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. **Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche**, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno..", precisando che "4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.",

RITENUTO CHE

- da tale prescrizione la giurisprudenza ha fatto scaturire sia la nullità/invalidità dell'atto deliberativo (App. Palermo Sez. I, 17-09-2013; Cass. civ. Sez. I, 20-03-2014, n. 6555) sia la responsabilità personale dei funzionari ed amministratori che abbiano consentito l'assunzione del predetto impegno in assenza di prescritta copertura finanziaria (testualmente: "Per l'art. 191 T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) in caso di acquisizione di beni o servizi in assenza d'impegno contabile e attestazione di copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre - ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) - tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente: per effetto di ciò vi è impossibilità di esperire nei confronti dell'Ente locale la residuale azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà." tra le tante: Cass. civ. Sez. III, 19-12-2014, n. 26911), in tal senso riconfermando quanto già più volte ribadito sia dalla previgente normativa che da pacifica giurisprudenza (Cass. civ. Sez. Unite, 18-12-2014, n. 26657: "L'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), secondo il quale l'ente pubblico non risponde dell'attività posta in essere dal proprio funzionario senza l'osservanza delle regole procedurali ivi previste, si applica anche ai Comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale, in quanto norma destinata ad incidere sull'efficacia del contratto e, quindi, relativa all'area dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 12/09/2007))"

CONSIDERATI INOLTRE

gli innumerevoli profili di legittimità ed inopportunità della scelta di adesione prospettata e/o imposta dalla Regione Molise tra i quali:

- violazione ed errata applicazione del combinato disposto degli artt. 16 comma 2° lett. f), h) e 53 della legge regionale n. 104/2012 (statuto regionale) e dell'art. 186 bis comma della legge n. 191/2009, relativamente all'incompetenza della giunta regionale;

- violazione degli artt. 123 e 76 cost. e 97, relativamente alla previsione costituzionale della riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici;
- violazione art. 64, co. 4, dello statuto regionale, relativamente all'omesso coinvolgimento del Consiglio delle Autonomie Locali nel procedimento legislativo;
- violazione dell'art. 147, co. 2, del d.lg. 152/2006, e dell'art. 12, l.r. 8/2009, nella parte in cui gli atti impugnati si riferiscono indistintamente alla generalità dei comuni molisani e dunque estendendo l'obbligo di adesione anche ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti in violazione della espressa deroga legislativa;
- violazione degli artt. 1 e 3 della L. 241/90, con riferimento ai principi di economicità, efficienza, efficacia e proporzionalità dell'attività amministrativa;
- violazione dell'art. 6 bis della L. 241/90, nella parte in cui è stato disatteso il dovere di astensione dei soggetti titolari di una posizione di conflitto d'interessi;
- violazione ed errata applicazione dell'art. 8 del regolamento interno per l'esercizio delle funzioni della giunta regionale, nonché degli artt. 81 e 97 cost. e degli artt. 2 e 3 del Trattato Ce, nella parte in cui gli atti impugnati risultano erroneamente qualificati come atti non comportanti impegni di spesa;

PRESO ATTO

della diffida con la quale la Regione Molise ha intimato all'amministrazione di procedere all'adozione di un atto di adesione all'EGAM privandola di qualsivoglia facoltà di scelta, di valutazione, di verifica circa la legittimità, l'opportunità, l'utilità, la convenienza, l'economicità e la sostenibilità, anche economico-finanziaria, di tale "scelta"

ALL'UNANIMITA' dei voti

DELIBERA

1. la propria contrarietà a qualsivoglia adesione da parte del Comune di Castelpizzuto, alla proposta di adesione all'EGAM così come prospettata dalla Regione Molise per le ragioni sopra riportate.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 15-10-2015 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 15-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-10-2015 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Castelpizzuto, 12-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-10-2015 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Castelpizzuto,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 15-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA QUARANTA